

	 REPUBBLICA ITALIANA	Sentenza n. 110/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario (relatore)	
	ha pronunciato la seguente	
	S E N T E N Z A	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 23370 del registro di segreteria,	
	promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
	- TRIMBOLI Teresa, nata a Locri (RC), il 27.08.1978, C.F.	
	TRMTRS78M67D976Y, nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda	
	agricola esercente attività di “coltivazioni miste di cereali e altri seminativi”	
	P. Iva 02260900804	
	CONVENUTA CONTUMACE	
	Esaminati gli atti e i documenti della causa;	
	Udito, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024, il Pubblico Ministero nella	
	persona del sostituto Procuratore Generale Fernando Gallone, che concludeva	
	come da verbale di udienza	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Procura regionale	
	ha richiesto la condanna della convenuta TRIMBOLI Teresa, agricola esercente	
	attività di “coltivazioni miste di cereali e altri seminativi”, a risarcire in favore	
	1	

	dell’Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) un danno	
	erariale pari ad € 238.443,40 oltre accessori e spese, a titolo di indebita percezione	
	dei benefici previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori a valere sul	
	fondo FEAGA.	
	Secondo la Procura la convenuta, al fine di incrementare l’ammontare del	
	contributo avrebbe dichiarato alcune particelle di terreno site in agro di	
	Brancaleone (RC), oggetto di contratto di affitto stipulato dalla predetta Trimboli	
	con Parisi Albina, Parisi Caterina e Parisi Ida. Tuttavia detta scrittura sarebbe da	
	ritenersi non autentica, poiché due delle presunte contraenti, Parisi Albina e Parisi	
	Caterina, risultano decedute in data antecedente alla stipula del contratto, e	
	considerato quanto affermato dalla signora Parisi Ida la quale, assunta a sommarie	
	informazioni in sede di indagini, ha dichiarato: <i>“non ricordo di aver stipulato alcun</i>	
	<i>contratto con le persone indicate nello stesso e comunque non riconosco la firma apposta...”</i> .	
	In particolare, le particelle di terreno inserite nelle domande uniche di pagamento	
	e oggetto del contratto di affitto ritenuto non veritiero dalla Procura, sono i fondi	
	rustici siti in agro del Comune di Brancaleone e catastalmente identificate al foglio	
	9 particella 101; al foglio 19 particelle 2,3,4,7,8,16,25,27,29,30, 32,33,36,37,39; al	
	foglio 20 particelle 216, 217 e 219.	
	Per questi fatti la convenuta è stata rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di	
	Locri con decreto del 14/11/2018.	
	Nel complesso le somme che, secondo la Procura, sarebbe state indebitamente	
	percepite ammontano ad € 238.443,40 cui devono aggiungersi la rivalutazione	
	monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della	
	sentenza di condanna, gli interessi legali.	
	2. In seguito al deposito dell’atto di citazione, con decreto del Presidente di questa	
	2	

	Sezione Giurisdizionale n. 275/2022 del 22/11/2022 è stata fissata, per la	
	trattazione del giudizio, l'udienza del 19 aprile 2023.	
	Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del	
	giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	3. All'udienza del 19 aprile 2023, non essendo comparsa la convenuta, il Giudice	
	Relatore ha fatto presente:	
	a) che era stato inutilmente effettuato un primo tentativo della notifica dell'atto	
	di citazione all'indirizzo di residenza (dove la notificazione dell'invito a dedurre	
	era andata a buon fine), nei cui relata l'Ufficiale giudiziario attestava che - pur	
	risultando il soggetto anagraficamente residente in quella località - di fatto	
	risultava trasferito e se ne ignorava l'attuale dimora;	
	b) che la Procura aveva effettuato un secondo tentativo di notifica della	
	citazione, effettuato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ma dall'avviso di ricevimento	
	l'atto non risultava recapitato, con causale " <i>destinatario sconosciuto</i> ".	
	Quindi, il Pubblico Ministero, dato atto della corretta ricostruzione dei tentativi	
	di notificazione, ha chiesto, qualora il Collegio avesse ritenuto la notifica nulla,	
	un termine per poter rinnovare la notifica; e nel merito si riportava all'atto di	
	citazione chiedendo la condanna della parte convenuta.	
	4. In esito all'udienza del 19/4/2023 è stata resa l'ordinanza collegiale n. 49/2023	
	la quale ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione per le articolate	
	ragioni di cui all'ordinanza, in quanto ha ritenuto che sussistessero elementi	
	idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario aveva	
	svolto l'attività di notificazione ai sensi dell'art. 140 non fosse quello di effettiva	
	ed attuale residenza, dimora o domicilio della convenuta. Ha dunque fatto	
	applicazione del principio per cui, considerato il " <i>valore meramente indiziario delle</i>	
	3	

	<i>risultanze anagrafiche”, “il giudice è tenuto ad accertare la circostanza, in base agli elementi</i>	
	<i>offerti dalla parte notificante, ai fini della pronuncia sulla validità della notifica effettuata, ed a</i>	
	<i>disporre eventualmente il rinnovo della stessa” (Cass. civ. Sez. I, 16/07/2004, n. 13183).</i>	
	Ha altresì disposto che, considerato che la Trimboli è citata in giudizio in qualità	
	di titolare di un’impresa agricola, il notificante avrebbe dovuto aver cura di	
	svolgere ulteriori ricerche, anche sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 139 cpc; in	
	<i>extrema ratio</i> ricorrendo alla notifica <i>ex art.</i> 143 cpc.	
	Conseguentemente, ha assegnato al Pubblico Ministero un termine perentorio di	
	giorni 30 per la rinnovazione della notificazione rinviando all’udienza del 13	
	dicembre per il prosieguo del giudizio.	
	5. L’ordinanza n. 49/2023 è stata notificata alla Procura il 4 luglio 2023. Il 6 luglio	
	la Procura ha eseguito la notifica via pec all’indirizzo di posta certificata	
	dell’azienda come risultante dai registri ufficiali (trimboli.teresa@pec.it). Il	
	messaggio risulta regolarmente consegnato lo stesso giorno 06/07/2023.	
	Inoltre, in pari data è stata richiesto via pec all’indirizzo	
	unep.tribunale.locri@giustiziacert.it che l’atto di citazione, il DFU e l’ordinanza	
	n. 49/23 fossero notificati alla convenuta secondo le modalità dell’art. 143 cpp.	
	L’Ufficiale giudiziario ha effettuato un accesso il 10 luglio 2023 riferendo di	
	essersi recato più volte presso l’indirizzo di residenza, e di avere trovato una casa	
	chiusa con cancello chiuso, concludendo per l’irreperibilità della Trimboli	
	nonostante le ripetute ricerche. Il giorno 11/7/2023 è stata dunque svolta la	
	notifica <i>ex art.</i> 143 cpc mediante deposito presso la casa comunale	
	6. All’udienza del 16 gennaio 2024 per l’Ufficio di Procura è comparso il Sostituto	
	Procuratore Generale dott. Fernando Gallone. Per la parte convenuta Teresa	
	Trimboli, non costituita, nessuno è comparso.	
	4	

	Acquisito il consenso del Pubblico Ministero, il Presidente ha dato per letta la	
	relazione del Giudice relatore. Quindi, appurata la regolarità delle notifiche, il	
	Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta Trimboli.	
	Il Presidente ha dato la parola al Pubblico Ministero il quale, richiamati	
	brevemente i fatti posti a base della domanda, ne ha chiesto l'accoglimento	
	integrale.	
	La causa è stata posta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. La questione posta al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di danno erariale	
	relativa all'indebita percezione di aiuti comunitari per il periodo dal 2006 al 2011.	
	Nello specifico, il requirente contesta all'odierna convenuta di aver percepito	
	contributi inserendo nelle schede di validazione particelle di terreni delle quali	
	non aveva disponibilità in base ad alcun valido titolo giuridico.	
	1.1. In punto di fatto, alla convenuta si contesta di aver artificiosamente creato le	
	condizioni per la percezione di contributi eurounitari in misura superiore a	
	quanto di spettanza, attraverso la formazione di un falso contratto di affitto.	
	Infatti, nelle varie domande oggetto di esame la Trimboli risulta avere dichiarato	
	una serie particelle di terreno site in agro di Brancaleone (RC) e meglio specificate	
	in narrativa, oggetto di un falso contratto di affitto stipulato dalla predetta	
	Trimboli con Parisi Albina, Parisi Caterina e Parisi Ida. Deve convenirsi con la	
	Procura laddove afferma che detta scrittura non è autentica.	
	Dal decreto che dispone il giudizio del 14/11/2018, reso dal GUP di Locri sui	
	medesimi fatti di causa (oggetto di un procedimento penale), si apprende che	
	Parisi Caterina era nata nel 1928 mentre Parisi Albina era nata nel 1936 e deceduta	
	il 19/4/1994, dunque molti anni addietro rispetto alla stipula del contratto.	
	5	

	Pertanto, almeno una delle tre contraenti era sicuramente deceduta al momento	
	della stipula del contratto esibito dalla Trimboli quale titolo di legittimazione alla	
	richiesta di contributi.	
	Quanto alla terza presunta contraente, Parisi Ida, questa - assunta a sommarie	
	informazioni dagli operanti - ha disconosciuto il contratto di affitto e ha	
	disconosciuto la propria firma ivi apposta.	
	In particolare, le particelle di terreno inserite nelle domande uniche di pagamento	
	e oggetto del contratto di affitto, ritenuto non veritiero dalla Procura, sono i fondi	
	rustici siti in agro del Comune di Brancalone catastalmente identificati al foglio	
	9 particella 101; al foglio 19 particelle 2,3,4,7,8,16,25,27,29,30, 32,33,36,37,39 ed	
	al foglio 20 particelle 216, 217 e 219.	
	2.2. In punto di diritto, i fatti in esame abbracciano un arco temporale	
	estremamente ampio, decorrente dal 2006 al 2011. Nel corso di questi anni la	
	complessa materia dei finanziamenti eurounitari all'agricoltura ha subito	
	numeroso modificazioni.	
	Nel caso di specie viene in rilievo una pluralità di ipotesi, tutte riguardanti la	
	medesima condotta, integrante dichiarazioni dolosamente mendaci, volte a	
	indicare una superficie ammessa al finanziamento superiore a quella reale.	
	Ebbene, le ipotesi di discrepanza tra falso e dichiarato per le annualità dal 2006	
	al 2011 sono in tal modo disciplinate:	
	A. Per le domande presentate dal 2004 al 8 dicembre 2009: art. 53 Reg. della	
	Commissione n. 796/2004, rubricato “ <i>Dichiarazione eccessiva intenzionale</i> ”	
	Art. 53 Reg. della Commissione n. 796/2004.	
	<i>Dichiarazione eccessiva intenzionale</i>	
	<i>“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità</i>	
	6	

dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, ***l'aiuto*** a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi **non è concesso** per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano.

Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al primo e al secondo comma è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l'importo dei diritti all'aiuto dichiarati".

B. Per le domande presentate dal 9 dicembre 2009 al 19 dicembre 2013: si

applica l'art. 60 del Regolamento della Commissione n. 1122/2009, anch'esso rubricato "Dichiarazione eccessiva intenzionale" e che ricalca il medesimo regime dell'art. 53 Reg. n. 796/2004 (perdita dell'aiuto se la superficie falsamente dichiarata supera lo 0,5% del totale oppure l'ettaro):

Art. 60 Regolamento della Commissione n. 1122/2009

Dichiarazione eccessiva intenzionale

“Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.”

Questo articolo è stato abrogato dall’art. 43, paragrafo 1, Regolamento 11 marzo 2014, n. 640/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Resta tuttavia in vigore per talune specifiche ipotesi, non concernenti il caso di specie (cfr. art. 43 citato).

Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne deriva che per tutte le domande in esame si tratta di verificare se la superficie falsamente dichiarata come disponibile (ossia la superficie relativamente alla quale la Trimboli non disponeva di alcun valido titolo giuridico, a nulla rilevando la conduzione *de facto* dei terreni) fosse superiore allo 0,50% del totale, ovvero superiore a un ettaro. Ebbene, per tutte le domande in contestazione (campagne agricole dal 2006 al 2011) è sufficiente rilevare che già la sola particella n. 37 di cui al foglio 19 del Comune di Brancaleone è pari, essa soltanto, a 27 ettari e 75 are. Pertanto, per ciascuna annualità, nessun aiuto è dovuto

	Per questo motivo la restituzione del contributo deve essere integrale.	
	3. Per il resto, giungendo all'esame della fattispecie di danno invocata in giudizio,	
	sussistono innegabilmente tutti gli elementi costitutivi del danno erariale.	
	3.1. Quanto al rapporto di servizio, il caso in esame verte in materia di contributi	
	eurounitari cdd. indiretti, nel qual caso - per pacifica giurisprudenza tanto della	
	Corte di Cassazione quanto del giudice contabile - tra l'amministrazione erogante	
	e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un	
	rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di	
	fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione,	
	per la natura del danno arrecato all'ente pubblico, risulta idoneo a radicare la	
	giurisdizione della Corte dei conti.	
	3.2. Sussiste innegabilmente l'elemento della materiale condotta illecita, la quale	
	è consistita nella presentazione di dichiarazioni fraudolente, falsamente attestanti	
	la disponibilità giuridica di una serie di terreni, presupposto per l'attivazione del	
	contributo, in base alle motivazioni già ampiamente descritte <i>supra</i> .	
	3.3. Incontrovertibile è la sussistenza del dolo, come peraltro già rilevato, attesa	
	la dimostrata intenzionalità del comportamento della Trimboli la quale, al fine di	
	conseguire le erogazioni, ha inteso provare la disponibilità (seppur soltanto di	
	una parte) dei terreni azionati mediante formazione ed esibizione di un contratto	
	stipulato con persone decedute anni addietro, e con un'altra persona che ha	
	disconosciuto la firma apposta sul contratto, integrando comportamenti anche	
	penalmente rilevanti.	
	3.4. Sussiste un danno materiale provato per un ammontare pari all'intero	
	importo dell'aiuto erogato alla convenuta, e pertanto pari a € 238.443,40,	
	collegato da un sicuro nesso eziologico con la condotta della convenuta.	
	9	

	Infatti, quanto al nesso causale, è evidente come il comportamento fraudolento	
	della Trimboli abbia indotto in errore l'organismo pagatore, il quale ha	
	corrisposto gli ingenti contributi di cui è causa.	
	Circa invece la quantificazione del danno, come si è detto in precedenza, esso è	
	pari all'intero importo conseguito a titolo di aiuto dalla convenuta, in quanto per	
	tutte le domande presentate la superficie falsamente dichiarata era superiore a un	
	ettaro e la Trimboli ha innegabilmente creato artificialmente le condizioni per	
	accedere al contributo.	
	5. In conclusione la domanda attrice va integralmente accolta e pertanto la	
	convenuta va condannata al risarcimento del danno erariale nella misura di	
	€ 238.443,40 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in	
	agricoltura (ARCEA). Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della	
	rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle	
	indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla	
	somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest'ultima data sino	
	all'integrale soddisfacimento del credito.	
	Ove fossero state intraprese azioni di recupero in via amministrativa	
	l'Amministrazione, in sede esecutiva, dovrà in ogni caso tenere conto delle	
	somme <i>medio tempore</i> recuperate.	
	6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e per l'effetto	
	condanna la convenuta Trimboli Teresa, nata a Locri (RC), il 27.08.1978, C.F.	
	10	

[illegible]